

SuperecoboBonus

110%

Quali opportunità per apparecchi e caldaie a biomassa?

Annalisa Paniz - AIEL

PF MAGAZINE N. 3 - 2020

È stato pubblicato il testo del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante **“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”** (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25).

Si tratta della conversione in legge del cosiddetto “Decreto Rilancio” costituito da 266 articoli che riguardano molteplici argomenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica, per una spesa totale di 55 miliardi.

Per complessità ed entità questa articolazione normativa ha carattere decisamente straordinario nella storia della nostra Repubblica e dà conto della grave situazione contingente causata dal Covid-19.

Tra le varie misure previste, quelle riferite alla promozione dell'efficienza energetica e allo sviluppo delle energie rinnovabili, contenute al Titolo VI, sono state oggetto di notevole attenzione, sia nel confronto parlamentare sia nel mondo economico dei settori coinvolti. Il dibattito politico ha interessato anche il riscaldamento domestico a biomasse che, per la prima volta, ha catalizzato parte dell'attenzione nella negoziazione parlamentare fra le forze politiche coinvolte.

Di seguito presentiamo un riepilogo delle misure più importanti che riguardano i temi energetici di nostro interesse, dal SuperecoboBonus previsto dall'art.119 alla Cessione del credito di cui all'art.121.

Articolo 119

L'Art. 119 individua le **tipologie di interventi di efficienza energetica per le quali la detrazione**

dell'ecobonus si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute **dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021**.

Al comma 1 sono indicati gli interventi così detti **“trainanti”** ossia che consentono di accedere direttamente alla detrazione del 110%. Al comma 2 sono invece indicati gli interventi così detti **“abbinati”**, i quali devono essere realizzati in abbinamento ad almeno uno degli interventi trainanti per poter accedere alla detrazione del 110%.

Interventi trainanti per il SuperecoboBonus 110%

In base al comma 1 dell'Art. 119, i lavori importanti di riqualificazione energetica possono ottenere la detrazione del 110% in 5 anni (SuperecoboBonus) se rientrano nelle seguenti tipologie di interventi.

- 1.** Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico). Il tetto di spesa è fissato a 50mila euro per gli edifici unifamiliari, 40mila euro per i condomini fino a 8 unità e 30mila euro per quelli più grandi per ciascuna unità immobiliare. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017).
- 2.** Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione o a collettori solari.

Solo nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, è incentivato l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102. Il tetto di spesa è fissato a 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomini fino a 8 unità e a 15mila euro nei condomini più grandi. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

- 3.** Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, ivi compresi anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.

2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Il tetto di spesa è fissato a 30.000 euro. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Pertanto, in base al nuovo testo del decreto, **le caldaie a biomassa 5 stelle rientrano fra gli interventi trainanti qualora realizzati in unità unifamiliari, nelle aree non metanizzate dei comuni non interessati a procedure di infrazione europea per la qualità dell'aria.** La lista dei comuni interessati dalle procedure di infrazione non risulta ancora disponibile ma riteniamo che a breve il Ministero dell'Ambiente fornirà un elenco dettagliato.

Tutti gli interventi agevolati dall'ecobonus rientrano nella detrazione del 110% se eseguiti in abbinamento a uno degli interventi trainanti

In base al comma 2 dell'Art. 119, tutti gli interventi di efficientamento energetico **già agevolati**

dall'ecobonus, possono accedere al Super-ecobonus del 110% se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui al comma 1.

Tra questi interventi, previsti dall'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alla **lettera c) sono inclusi i generatori a biomasse (caldaie e apparecchi domestici), nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento.**

Pertanto, i generatori a biomasse possono beneficiare della detrazione del 110% se installati in **abbinamento** anche a uno soltanto degli interventi trainanti di:

- a) **Isolamento termico** delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico).
- b) **Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali** con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore o con impianti di microgenerazione o a **collettori solari.**
- c) **Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari.** Questo significa che oltre all'installazione del-

le caldaie 5 stelle nei limiti precedentemente riportati, i generatori a biomasse intesi quali apparecchi domestici e caldaie, possono comunque essere installati in abbinamento agli impianti citati, come ad esempio i collettori solari.

In merito ai requisiti che dovranno avere i generatori a biomasse installati in abbinamento a un intervento trainante, ricordiamo che in base alle indicazioni riportate nel Vademecum redatto da Enea e attualmente vigente (Versione 25 marzo 2020), nella definizione di "impianto termico" contenuta nel D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., si contemplano tutti i generatori di calore a biomassa rientranti nelle categorie riportate nella

Tabella 1.



Tipologia	Norma di riferimento
Caldaie a biomassa < 500 kW	UNI EN 303-5
Caldaie a biomassa ≥ 500 kW	-
Caldaie domestiche a biomassa che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW	UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW	UNI EN 14785
Termocucine	UNI EN 12815
Inseriti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi	UNI EN 15250
Brucciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento	UNI EN 15270